

## **Osservazioni ANIE all' Atto del Governo n.146 "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117"**

Desideriamo segnalare che il mancato recepimento, tramite l'atto del Governo n. 146, della disposizione abrogativa recata dall'art.1, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2017/2102/UE si porrebbe in aperto contrasto con i principi di funzionamento del Mercato Unico comunitario, nonché di fatto disallineato con le ragioni alla base della pubblicazione della direttiva stessa, che appunto "corregge" l'errata disposizione presente nell'articolo 2 – paragrafo 2 – della direttiva 2011/65/UE.

Si evidenzia, infatti, che all'interno del **considerando 2)** della Direttiva 2017/2102/UE viene chiaramente esplicitato che "[...] La direttiva 2011/65/UE autorizza le AEE che non rientrano nell'ambito di applicazione della precedente direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ma che non risulterebbero conformi alla direttiva 2011/65/UE, a continuare a essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019. Tuttavia, decorsa tale data, sono vietate le operazioni di prima immissione sul mercato nonché le operazioni sul mercato secondario delle AEE non conformi. Tale divieto di operazioni sul mercato secondario non è coerente con i principi generali su cui si basano le misure dell'Unione per il ravvicinamento delle norme relative ai prodotti e pertanto dovrebbe essere eliminato."

Infatti il termine "**messa a disposizione sul mercato**" (v. art. 3 – comma 11 della direttiva 2011/65/UE, di seguito riportato) ha una valenza legislativa ben diversa dal termine "**immissione sul mercato**", ragion per cui l'abrogazione dell'articolo 2 – paragrafo 2 - della direttiva 2011/65/UE, apportata dalla direttiva 2017/2102/UE, salvaguarda la possibilità di effettuare operazioni sul mercato secondario **per tutte le AEE già regolarmente immesse sul mercato** prima del 22 luglio 2019, data di entrata in vigore dell'ambito di applicazione aperto di cui alla categoria 11 dell'Allegato I. **Qualora tale modifica non fosse intervenuta, tutte le AEE già immesse sul mercato e presenti nei magazzini dei distributori, o le AEE di seconda mano, non avrebbero più potuto essere messe a disposizione dei consumatori dopo il 22 luglio 2019, rendendole di fatto invendibili e destinandole prematuramente allo smaltimento come rifiuti**, previsione assolutamente inconcepibile per una direttiva di tutela ambientale quale la RoHS.

### **Direttiva 2011/65/UE – Art.3, Definizioni**

- 11) «**messa a disposizione sul mercato**», qualsiasi fornitura di un'AEE per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- 12) «**immissione sul mercato**», la prima messa a disposizione di un'AEE sul mercato dell'Unione;

La Direttiva 2017/2102/UE nasce, quindi, l'obiettivo principale di riallineare la RoHS ai principi di funzionamento del Mercato Unico, operando la cancellazione dell'art.2.2 della Direttiva 2011/65/UE e modificando al contempo il comma 3 dell'art. 4 per mantenere, con una formulazione corretta, la deroga prevista per tutte le AEE escluse dalla precedente direttiva ed immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019.

Nell'Atto del Governo n. 146 si prevede invece di recepire quanto sopra attraverso la sola introduzione del punto e-bis) nell'articolo 4, comma 4, dopo la lettera e), che sostanzialmente stabilisce la non applicabilità della RoHS ".... ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento delle capacità di:

[....]

*e-bis) tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019;"*.

Corre l'obbligo evidenziare che tale introduzione nel testo del D.lgs.27/2014 non risponde appieno all'abrogazione comunitaria prima citata, proprio perché limita ai soli cavi e pezzi di ricambi destinati ad operazioni su AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019 la non applicabilità RoHS, di fatto impedendo la libera circolazione delle AEE non assoggettate alla RoHS ed immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019.

Pertanto, diversamente da quanto citato nella Relazione Illustrativa al provvedimento, la modifica abrogativa introdotta dalla Direttiva 2017/2102/UE non può essere considerata meramente ricognitiva e, quindi, sostanzialmente disattesa.

**È dunque necessario, onde evitare rilievi formali da parte della Commissione europea per errato recepimento, prevedere l'abrogazione dell'art.24 del D.lgs. 27/2014 e il contestuale inserimento della deroga di cui all'art.1, comma 3, lettera a), della direttiva 2017/2102/UE all'interno del decreto.**

A riguardo, riportiamo di seguito una **proposta emendativa all'art.4 comma 3 del d.lgs. 27/2014 che riporta in maniera coerente nell'ordinamento nazionale le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della direttiva 2011/65/UE così come modificato dall'art.1, comma 3, lettera a), della direttiva 2017/2102/UE.**

3. Il comma 1 si applica:

- a) ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014;
- b) ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016;
- c) agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017.
- d) *a tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e che sono immesse sul mercato dal 22 luglio 2019;*

ANIE Federazione è una delle maggiori organizzazioni di categoria del sistema confindustriale per peso, dimensioni e rappresentatività. Ad ANIE aderiscono 1.400 aziende del settore elettrotecnico ed elettronico. Il settore occupa 500.000 addetti con un fatturato aggregato (a fine 2018) di 80 miliardi di Euro.